



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0440(COD)

17.7.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle statistiche demografiche europee
(COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

Relatore per parere: Kerstin Westphal

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta mira a disciplinare negli Stati membri l'armonizzazione e la trasmissione di dati sulla popolazione. A tal fine va posto in essere un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche demografiche europee in cui siano regolamentate la rilevazione, la compilazione e la trasmissione di statistiche sulla popolazione e sugli eventi di stato civile.

Il relatore per parere auspica che in ambito demografico siano realizzate a livello europeo statistiche armonizzate e dunque comparabili. Le sfide demografiche sono in crescita e svolgono un ruolo sempre più importante per lo sviluppo dell'UE. Soltanto se esistono statistiche in proposito è possibile effettuare validi confronti, trarre conclusioni e adottare scelte operative.

Già nella sua relazione di iniziativa sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI) il relatore aveva fatto riferimento all'importanza di questo argomento. Nella relazione d'iniziativa si chiede che le evoluzioni demografiche nelle regioni debbano essere accertate a livello statistico; si invita altresì a rendere comparabili le banche dati locali, regionali e nazionali relative all'evoluzione demografica, così da poter valutare a livello europeo i dati raccolti e stimolare lo scambio delle migliori prassi fra Stati, regioni e comuni.

Il relatore appoggia inoltre l'idea della Commissione, contenuta nella presente proposta, di impiegare i dati raccolti per creare diversi tipi di indicatori. L'Indice di vulnerabilità demografica della Commissione può a questo riguardo fungere da indicatore. Nella relazione sopracitata il Parlamento europeo aveva già chiesto di elaborare periodicamente tale indice al fine di individuare le regioni europee che sono particolarmente esposte al cambiamento demografico.

Il relatore appoggia pertanto nei suoi elementi essenziali la proposta della Commissione, la quale è costituita fundamentalmente da definizioni di concetti e norme di esecuzione. Il timore espresso da alcune regioni secondo cui sarebbe troppo onerosa una raccolta dei dati basata sulla nozione di dimora abituale (cfr. l'articolo 2, lettera d), punto II) è immotivato, dato che l'articolo 3, paragrafo 1, ammette adesso anche "dati che si avvicinino il più possibile".

Gli emendamenti riguardano in particolare il ruolo svolto dalle regioni in questo processo e la richiesta di trasmettere a Eurostat anche le statistiche demografiche regionali (ove disponibili), affinché sia possibile evidenziare nell'ambito dei cambiamenti demografici anche le differenze regionali. Poiché il provvedimento non specifica né la cadenza né la quantità dei dati da trasmettere, occorre menzionare a questo proposito che le autorità statistiche non possono essere messe di fronte a ostacoli finanziari o amministrativi inaccettabili.

Il relatore ritiene che nell'ambito della trasmissione dei dati sia inoltre necessario prevedere un riferimento alla protezione dei dati personali.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) I dati annuali delle statistiche demografiche assumono un'importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali *ed* economiche, a livello nazionale e regionale. Le statistiche sulla popolazione costituiscono un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori.

Emendamento

(8) I dati annuali delle statistiche demografiche assumono un'importanza capitale ai fini dello studio e della definizione di una vasta serie di iniziative politiche, con particolare riguardo alle problematiche sociali, economiche *e territoriali*, a livello nazionale e regionale. Le statistiche sulla popolazione costituiscono un importante denominatore per una vasta gamma di indicatori, *in particolare ai fini dello studio degli svantaggi demografici gravi e permanenti di talune regioni dell'Unione.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Con l'Indice di vulnerabilità demografica, basato sulla stima della percentuale di persone di almeno 65 anni rispetto al totale della popolazione, della percentuale di persone in età lavorativa rispetto al totale della popolazione e del calo demografico nel 2020, la Commissione ha già sviluppato alcune idee per la valutazione dei dati statistici relativi alla demografia delle regioni dell'Unione.

Motivazione

L'Indice di vulnerabilità demografica, sviluppato per la prima volta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Regioni 2020 - una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE", mostra quanto le regioni siano colpite in maniera diversa dai cambiamenti demografici. Nella sua relazione sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (2010/2157(INI), il Parlamento europeo sottolinea che questo indicatore è utile e che occorre elaborarlo ulteriormente.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Le statistiche demografiche sulla popolazione rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nel quadro del sistema europeo dei conti (SEC).

Emendamento

(9) Le statistiche demografiche sulla popolazione rappresentano un elemento fondamentale per la stima della popolazione totale nel quadro del sistema europeo dei conti (SEC). ***L'aggiornamento e la depurazione dei dati costituiscono elementi importanti per l'elaborazione delle statistiche a livello europeo.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché allo scopo di permettere l'elaborazione a livello dell'Unione europea di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati devono essere basati sugli stessi concetti e riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

Emendamento

(10) ***Come risulta dalla pratica, i dati statistici forniti dagli Stati membri non sono sempre raccolti secondo la stessa metodologia;*** al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché allo scopo di permettere l'elaborazione a livello dell'Unione europea di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati devono essere ***pertanto*** basati sugli stessi concetti e riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

Emendamento

(13) In sede di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea, ***e, se del caso, quelle a livello regionale***, devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

Motivazione

In alcuni Stati membri le statistiche sono raccolte dalle autorità statistiche regionali, le quali dovrebbero seguire gli stessi principi.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È opportuno che gli stessi criteri si applichino nel caso delle autorità locali e regionali dotate di competenze legislative allorché collaborano allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) "dati convalidati": i dati che soddisfano

Emendamento

h) "dati convalidati": i dati ***statistici*** che

una serie di criteri di qualità in merito all'elaborazione dei dati, compresi tutti i controlli effettuati in termini di qualità dei dati da pubblicare o già pubblicati.

soddisfano una serie di criteri di qualità in merito all'elaborazione dei dati, compresi tutti i controlli effettuati in termini di qualità dei dati da pubblicare o già pubblicati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d).

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati **statistici** sulla popolazione come specificato all'articolo 2, lettere c) e d), nel termine di riferimento temporale. Qualora le circostanze precisate all'articolo 2, lettera d), punti i) o ii), non possano essere verificate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati **statistici** sulla popolazione nel suo luogo di residenza legale o dichiarata nei registri nel termine di riferimento temporale; in tal caso, essi compiono ogni ragionevole sforzo per elaborare dati che si avvicinino il più possibile ai dati **statistici** sulla popolazione di cui all'articolo 2, lettere c) e d).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora i dati statistici siano trasmessi al livello nazionale dalle autorità regionali, gli Stati membri li inoltrano a loro volta alla Commissione (Eurostat), onde consentire un'analisi più dettagliata della situazione demografica nell'Unione.

Motivazione

Il cambiamento demografico incide in modi vari e diversi sulle regioni. Tra gli Stati membri vi sono notevoli differenze; può quindi essere utile confrontare le evoluzioni non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati, sono adottate conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento

4. ***La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono*** condizioni uniformi in merito alla disaggregazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché alla cadenza, ai termini temporali e alle revisioni dei dati. ***Gli atti di esecuzione*** sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2. ***Per quanto possibile, le condizioni uniformi non impongono oneri di bilancio o amministrativi supplementari a carico delle autorità statistiche nazionali o regionali.***

Motivazione

Poiché il regolamento non disciplina la frequenza dei dati, è necessario fare in modo che le autorità non siano obbligate a trasmettere i dati con una cadenza tale da risultare irrealistica o ragionevolmente non attuabile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La trasmissione dei dati è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) n. xxx/xxxx concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali

dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), e nel rispetto dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Motivazione

La protezione dei dati personali è citata al considerando 14, ma occorre ribadirla in questa sede in quanto si tratta di un aspetto importante della raccolta di dati statistici.

PROCEDURA

Titolo	Statistiche demografiche europee
Riferimenti	COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2012
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 17.1.2012
Relatore per parere Nomina	Kerstin Westphal 26.1.2012
Approvazione	11.7.2012
Esito della votazione finale	+: 42 –: 0 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Victor Boştinaru, John Bufton, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jan Březina, Karima Delli, Ivars Godmanis, Juozas Imbrasas, Maurice Ponga, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Hans-Gert Pötering, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski